

C.P. n. 1/2018

IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

- dott.	Pia Sordetti	presidente
- dott.	Mario Miele	giudice relatore
- dott.ssa	Francesca Vesci	giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

PQM

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1 . concede alla società ricorrente termine fino al 15.10.2018¹ per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di

¹ N.B. il termine tiene conto della sospensione feriale dei termini, che il Tribunale reputa applicabile al procedimento di concordato preventivo con riserva (in questo senso, si veda decreto Tribunale di Terni del 1.8.2013).



cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina commissario giudiziale l'avv.to Maria Limardo, la quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di €. 35.000,00, presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale per questa fase di monitoraggio e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura da aprire presso una delle banche convenzionate con il Tribunale;

3.2. depositi in cancelleria, entro il giorno 5 di ogni mese (a partire dal mese successivo al deposito del ricorso), la SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito), trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità e in ogni caso previo parere del commissario giudiziale;

b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;

d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;

e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità - tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi

in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati, ovvero nei casi previsti dalla legge;
5. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.
Dispone la Cancelleria provveda tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al P.M. in sede.

Vibo Valentia, 9.5.2018

Il Presidente

~~Dott.ssa Pia Sordatti~~



Il Giudice Rel.

Dott. Mario Mile



Tribunale di Vibo Valentia Depositato in Cancelleria
17 MAG 2018
Il Cancelliere

